

Legge regionale 20 gennaio 1992 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

CAPO III

Modifiche della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63

Art. 12

Integrazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63

1. Il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria o per il tramite della Friulia - Lis SpA entro i sei mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria. >>.

2. Il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<I contributi previsti dal presente Capo sono versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario della stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali. La società di locazione finanziaria deve accreditarli all' impresa beneficiaria entro quindici giorni dall' avvenuto accreditamento dei fondi, dandone contestuale comunicazione alla Direzione regionale dell' industria. Il mancato adempimento costituisce titolo impeditivo alla instaurazione di nuovi rapporti tra l' Amministrazione regionale e la società di locazione finanziaria inadempiente. >>.

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 26/1995